

Allegato

CONVENZIONE – QUADRO TRA L'AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA E LE FEDERAZIONI/ASSOCIAZIONI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE ED AGRITURISTICHE

L'anno 2012, il giorno 30 luglio 2012

SI CONVIENE E SI STIPULA

TRA

L'Agenzia di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, rappresentata dal Direttoredomiciliato per la carica, a Bologna in Viale Silvani n.6 (più avanti, per brevità, "Agenzia Regionale");

E

Federalberghi Confcommercio Emilia-Romagna (Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo della Regione Emilia-Romagna) con sede a Bologna in Via Tiarini n.22, rappresentata da....., in qualità di Presidente;

E

Asshotel Confesercenti Emilia-Romagna con sede a Bologna in Via Bedetti n.26, rappresentata da....., in qualità di Direttore Confesercenti Emilia-Romagna;

E

Unindustria Confindustria Bologna con sede a Bologna in Via Sebastiano Serlio n.26, rappresentata da....., in qualità di Vice-Presidente Vicario con delega all'ambiente e al territorio di Unindustria Bologna;

E

Agriturist Emilia-Romagna con sede in Bologna Piazza dei Martiri n.5 rappresentata da..... in qualità di Presidente;

E

Associazione Regionale Terranostra dell'Emilia Romagna con sede in Bologna Via Rizzoli n.9 c/o Coldiretti Emilia-Romagna rappresentata da..... in qualità di Presidente;

E

Confederazione Italiana Agricoltori della Regione Emilia-Romagna (CIA Emilia-Romagna) con sede in Bologna Via Bigari n. 5/2 rappresentata da..... in qualità di Presidente;

E

Copagri Emilia-Romagna con sede in Bologna Via Milazzo n.16 rappresentata da..... in qualità di Presidente;

PREMESSO

- che i territori delle Province di Bologna, Modena e Ferrara in data 20 maggio 2012, sono stati colpiti da un terremoto di magnitudo 5.9 della scala Richter;
- in data 29 maggio anche il territorio della Provincia di Reggio Emilia è stato interessato da un terremoto di magnitudo 5.8 della scala Richter;
- i predetti eventi sismici hanno creato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, rendendo necessario lo sgombero di numerosi immobili pubblici e privati, e determinando, di conseguenza, un numero considerevole di sfollati;
- il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del 22 maggio 2012 e con decreto del 30 maggio 2012 ha dichiarato, in relazione ai territori sopra indicati, lo stato di emergenza sino al 29 luglio 2012, successivamente prorogato al 31 maggio 2013 con D.L. 74/2012;
- il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con ordinanza del 22 maggio 2012 n. 1, ha nominato il Direttore dell'Agenzia Regionale quale "responsabile dell'attuazione degli interventi di assistenza alla popolazione" e lo ha autorizzato alla stipula di apposite convenzioni per garantire, alle persone sfollate, una sistemazione alloggiativa presso strutture pubbliche e private, anche di tipo alberghiero;
- il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con ordinanza del 2 giugno 2012 n. 3 ha istituito la Di.Coma.C. (Direzione Comando e Controllo) per l'esecuzione, tra l'altro, delle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione e ha stabilito che i compiti e le attribuzioni assegnati al Direttore dell'Agenzia Regionale, in qualità "responsabile degli interventi", ai sensi dell'OCDPC n. 1/2012, sopra citata, sono posti in capo alla Di.Coma.C., in considerazione della gestione unitaria delle attività, sul territorio regionale, da parte del Dipartimento della Protezione Civile e della Regione Emilia-Romagna;

Il Decreto del 2 giugno 2012 ha disciplinato la composizione ed il funzionamento della Di.Coma.C. , e ha nominato l'ing. Fabrizio Curcio Coordinatore della stessa;

-la nota, acquisita agli atti con prot. PC.2012.0012601, riconosce all'Agenzia Regionale la competenza esclusiva a sottoscrivere la convenzione diretta a garantire ospitalità alle persone sfollate presso strutture alberghiere e agrituristiche;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 Finalità

1. La presente convenzione è finalizzata ad assicurare ospitalità, presso strutture alberghiere ed agrituristiche, alle persone sfollate a causa degli eventi sismici che hanno colpito, a maggio 2012, le Province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio-Emilia.

2. In particolare la presente convenzione è diretta ad assicurare una sistemazione alloggiativa alle persone che risiedono, o che hanno la dimora abituale, in una delle Province sopra indicate e che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- abbiano ricevuto la dichiarazione di inagibilità dell'immobile di residenza/stabile dimora, da parte delle Autorità competenti;
- siano in attesa della dichiarazione di agibilità/inagibilità;
- siano ospitate nei centri/strutture di assistenza allestiti dalla Protezione Civile/Enti Locali/altri soggetti, in base a criteri di priorità stabiliti dai Comuni/altro Soggetto Istituzionale.

3. Le persone, che si trovano in una delle predette condizioni, hanno diritto alla sistemazione alloggiativa solo se autorizzate dal Comune di residenza/stabile dimora.

4. L'agenzia Regionale s'impegna ad integrare, con nota da inviare alle singole strutture ricettive ospitanti, i contratti già sottoscritti, o a sottoscrivere nuovi contratti, sulla base delle condizioni indicate nella presente convenzione.

Art. 2 Oneri a carico del gestore della singola struttura ricettiva ospitante

1. gestore della struttura ricettiva ospitante s'impegna a fornire, alla tariffa procapite giornaliera sotto indicata, ritenuta congrua dalle parti, uno dei seguenti trattamenti (concordato, in base alle esigenze dell'utente, con i Referenti di Categoria):

- pernottamento e prima colazione (25,00 Euro – oneri di legge inclusi)
- pernottamento e uso di cucina (25,00 Euro – oneri di legge inclusi);
- mezza pensione **(35,00 Euro – oneri di legge inclusi)**
- pensione completa **(40,00 Euro – oneri di legge inclusi)**

2. In particolare il gestore s'impegna a fornire:

- un'alimentazione sana e rispettosa delle necessità/scelte alimentari/convinzioni religiose delle persone (nel caso di mezza pensione o - pensione completa);
- la sistemazione in camere doppie, triple, appartamenti, residence, bungalow e/o altra sistemazione adeguata;
- ordinari servizi di pulizia ed igiene, in base alle specifiche disposizioni vigenti per le categorie ricettive di appartenenza;

3. Il gestore della struttura ricettiva s'impegna, altresì:

registrare le presenze degli utenti, compilando on-line l'applicativo "TempoReale", messo a disposizione dall'Agenzia Regionale (dopo aver sottoscritto il contratto, il gestore dovrà

inviare una e-mail, di richiesta delle credenziali, al seguente indirizzo di posta elettronica:
monitoraggioprociv@regione.emilia-romagna.it;

-informare gli ospiti su quanto possa loro interessare in relazione alla condizione di sfollati

Art.3 modalità di fatturazione

1. L'ammontare di quanto dovuto, alle strutture ricettive, è calcolato sulla base del numero delle persone effettivamente ospitate e del numero di giorni di permanenza, delle stesse, presso la struttura;
2. Le fatture devono essere emesse, dalle strutture ricettive ospitanti, alla fine di ogni mese di calendario in relazione alle effettive presenze rilevate nel corso del mese stesso;
3. Le fatture, devono essere intestate all' "Agenzia di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna" (C.F. 91278030373) con sede a Bologna in Viale Silvani n. 6. e devono essere trasmesse, in originale, per posta ordinaria, al medesimo indirizzo;
4. Tutte le fatture devono contenere la seguente dicitura "Eventi sismici maggio 2012"; non sono accettate fatture con intestazione diversa o mancanti della predetta dicitura;
5. Il pagamento del corrispettivo è effettuato con bonifico bancario, a favore del creditore, presso l'istituto bancario/postale ed il conto corrente/postale dedicato, ai sensi della L. 136/2010 s.m., il cui IBAN è indicato nella documentazione di spesa, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento (effettivo) delle singole fatture, previa verifica del prezzo praticato e della regolare esecuzione della prestazione fornita;
6. Il rimborso delle spese è effettuato, sino al 29 luglio 2012, con le risorse statali gestite tramite la contabilità speciale n. 5694, appositamente accesa a favore del Direttore dell'Agenzia Regionale, ai sensi dell'art. 7 ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile del 22.05.2012 n. 1, stante la disponibilità della stessa;

Art.4 Efficacia convenzione e risoluzione anticipata

1. La presente convenzione ha **efficacia sino al 31 ottobre 2012**, e può essere prorogata sino al **31 dicembre 2012**, a discrezione dell'Agenzia Regionale, con nota scritta spedita ai Referenti di Categoria, stante l'ulteriore necessità di fruire di strutture ricettive per ospitare le persone sfollate.
2. E' fatta salva la possibilità delle parti, anche disgiuntamente, di **risolvere, in qualsiasi momento**, la presente convenzione con **preavviso di almeno 10 giorni, da trasmettersi tramite raccomandata a.r.** a cura della parte che vi ha interesse
3. E' possibile procedere alla modifica di una o più condizioni previste nella presente convenzione previo accordo scritto tra le parti anche disgiuntamente, che si perfeziona con la comunicazione della proposta e della relativa accettazione.

Art. 5 Controversie e Foro competente

1. Le controversie, eventualmente insorte in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della stessa, sono risolte in via amministrativa o conciliativa.
2. In particolare le parti s'impegnano ad esperire il tentativo di conciliazione, davanti alla C.C.I.A. di Bologna, in base al regolamento adottato dalla stessa, prima di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
3. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Bologna.

Art. 6 Spese di registrazione

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione, a tassa fissa, solo in caso d'uso ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 s.m., a cura e spese della parte che vi ha interesse.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Agenzia di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna Il Direttore _____

Per le Federazioni/Associazioni maggiormente rappresentative delle strutture alberghiere/agrituristiche:

Federalberghi Confcommercio Emilia-Romagna

Asshotel Confesercenti Emilia-Romagna _____

Unindustria Confindustria Bologna _____

Agriturist Emilia-Romagna _____

Associazione Regionale Terranostra Emilia-Romagna _____

Confederazione Italiana Agricoltori della Regione Emilia-Romagna

Copagri Emilia-Romagna _____

Letto, approvato e sottoscritto, ai sensi del'art. 1341 e 1342 C.C., con particolare riferimento agli artt.:

- 2 (oneri a carico dei gestori delle strutture ricettive)
- 3 (quantificazione degli oneri di spesa)
- 4 (efficacia della convenzione e risoluzione anticipata)
- 5(controversie e Foro competente)

Federalberghi Confcommercio Emilia-Romagna

Asshotel Confesercenti Emilia Romagna _____

Unindustria Confindustria Bologna _____

Agriturist Emilia-Romagna _____

Associazione Regionale Terranostra Emilia-Romagna _____

Confederazione Italiana Agricoltori della Regione Emilia-Romagna

Copagri Emilia-Romagna _____

SCHEMA DI CONTRATTO TRA L'AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LA STRUTTURA RICETTIVA OSPITANTE.....

L'anno 2012, il giorno

SI CONVIENE E SI STIPULA

TRA

L'Agenzia di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna (C.F. 91278030373), rappresentata dal dott. Maurizio Mainetti, in qualità di Direttore, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale del 30/7/2012, n. 1080, autorizzato con ordinanza n. ... del ... del Presidente della Regione Emilia-Romagna – commissario delegato, domiciliato per la carica in Viale Silvani 6 - Bologna, in seguito, per brevità indicato come "**Agenzia Regionale**"

E

Il Sig. nato a il, in qualità di persona legittimata a sottoscrivere il presente contratto per conto della struttura ricettiva ospitante denominata con sede in C.F. e P.IVA, in seguito per brevità indicata come "**struttura ricettiva ospitante**";

PREMESSO

- che i territori delle Province di Bologna, Modena e Ferrara in data 20 maggio 2012, sono stati colpiti da un terremoto di magnitudo 5.9 della scala Richter;
- in data 29 maggio anche il territorio della Provincia di Reggio Emilia è stato interessato da un terremoto di magnitudo 5.8 della scala Richter;
- i predetti eventi sismici hanno creato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, rendendo necessario lo sgombero di numerosi immobili pubblici e privati, e determinando, di conseguenza, un numero considerevole di sfollati;
- il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del 22 maggio 2012 e con decreto del 30 maggio 2012 ha dichiarato, in relazione ai territori sopra indicati, lo stato di emergenza sino al 29 luglio 2012, successivamente prorogato al 31 maggio 2013 con D.L. 74/2012;
- il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con ordinanza del 22 maggio 2012 n. 1, ha nominato il Direttore dell'Agenzia Regionale quale "responsabile dell'attuazione degli interventi di assistenza alla popolazione" e lo ha autorizzato alla stipula di apposite convenzioni per garantire, alle persone sfollate, una sistemazione alloggiativa presso strutture pubbliche e private, anche di tipo alberghiero;
- il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con ordinanza del 2 giugno 2012 n. 3 ha istituito la Di.Coma.C. (Direzione Comando e Controllo) per l'esecuzione, tra l'altro, delle

attività di soccorso ed assistenza alla popolazione in considerazione della gestione unitaria delle attività, sul territorio regionale, da parte del Dipartimento della Protezione Civile e della Regione Emilia-Romagna;

- la nota, acquisita agli atti con prot. PC.2012.0012601, riconosce all’Agenzia Regionale la competenza esclusiva a sottoscrivere la convenzione ed i singoli contratti diretti a garantire ospitalità alle persone sfollate presso strutture alberghiere e agrituristiche;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 15 del 1 agosto 2012, assunta d’intesa con i Presidenti delle Regioni-Commissari delegati, dispone che:

- le funzioni e le attività della Di.Coma.C., istituita con OCDPC n. 3/2012, cessano alla data del 2 agosto 2012 ;
- alla medesima data cessano anche le funzioni dei “Soggetti responsabili dell’assistenza alla popolazione”, individuati con OCDPC nn. 1/2012 e 3/2012 (per la Regione Emilia-Romagna, il Direttore dell’Agenzia Regionale) ai quali subentrano i Presidenti delle Regioni interessate, in qualità di Commissari delegati, ai sensi del D.L. 74/2012;
- il Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato, ai fini delle attività di assistenza alla popolazione, si avvale dell’Agenzia Regionale;

- l’ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato del 2 agosto 2012 n. 17, modificata con ordinanza n. 19 del 7 agosto 2012, che approva le azioni tese a garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di assistenza alla popolazione già avviate dalla DI.COMA.C. e da copertura finanziaria ai conseguenti oneri finanziari;

- l’ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato n.....del.....
“Prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione. Sistemazione alloggiativa delle persone sfollate in strutture ricettive, ex D.L. 74/2012 convertito, con modificazioni nella L. 122/2012”

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 Finalità

Il presente contratto è finalizzato ad assicurare ospitalità, presso strutture alberghiere ed agrituristiche, alle persone sfollate a causa degli eventi sismici che hanno colpito, a maggio 2012, le Province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio-Emilia.

In particolare il presente contratto è diretto ad assicurare una sistemazione alloggiativa alle persone che risiedono, o che hanno la dimora abituale, in una delle Province sopra indicate e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- abbiano ricevuto la dichiarazione di inagibilità dell'immobile di residenza/stabile dimora, da parte delle Autorità competenti;
- siano in attesa della dichiarazione di agibilità/inagibilità;
- siano ospitate nei centri/strutture di assistenza allestiti dalla Protezione Civile/Enti Locali/altri soggetti, in base a criteri di priorità stabiliti dai Comuni/altro Soggetto Istituzionale.

Le persone, che si trovano in una delle predette condizioni, hanno diritto alla sistemazione alloggiativa solo se autorizzate dal Comune di residenza/stabile dimora.

Art. 2 Oneri a carico del gestore della singola struttura ricettiva ospitante

1. gestore della struttura ricettiva ospitante s'impegna a fornire, alla tariffa procapite giornaliera sotto indicata, ritenuta congrua dalle parti, uno dei seguenti trattamenti (concordato, in base alle esigenze dell'utente, con i Referenti di Categoria);

- pernottamento e prima colazione **(25,00 Euro - oneri di legge inclusi)**

-pernottamento e uso di cucina **(25,00 Euro - oneri di legge inclusi);**

-mezza pensione **(35,00 Euro - oneri di legge inclusi)**

-pensione completa **(40,00 Euro - oneri di legge inclusi)**

2. In particolare il gestore s'impegna a fornire:

- un'alimentazione sana e rispettosa delle necessità/scelte alimentari/convinzioni religiose delle persone (nel caso di mezza pensione o - pensione completa);

-la sistemazione in camere doppie, triple, appartamenti, residence, bungalow e/o altra sistemazione adeguata;

-ordinari servizi di pulizia ed igiene, in base alle specifiche disposizioni vigenti per le categorie ricettive di appartenenza;

3. Il gestore della struttura ricettiva s'impegna, altresì:

registrare le presenze degli utenti, compilando on-line l'applicativo "TempoReale", messo a disposizione dall'Agenzia Regionale (dopo aver sottoscritto il contratto, il gestore dovrà inviare una e-mail, di richiesta delle credenziali, al seguente indirizzo di posta elettronica: monitoraggioprociv@regione.emilia-romagna.it;

-informare gli ospiti su quanto possa loro interessare in relazione alla condizione di sfollati

Art.3 modalità di fatturazione

1. L'ammontare di quanto dovuto, alle strutture ricettive, è calcolato sulla base del numero delle persone effettivamente ospitate e del numero di giorni di permanenza, delle stesse, presso la struttura;

2. Le fatture devono essere emesse, dalle strutture ricettive ospitanti, alla fine di ogni mese di calendario in relazione alle effettive presenze rilevate nel corso del mese stesso;
3. Le fatture, relative alle spese maturate sino al2012, devono essere intestate all' "Agenzia di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna" (C.F. 91278030373) con sede a Bologna in Viale Silvani n. 6. e devono essere trasmesse, in originale, per posta ordinaria, al medesimo indirizzo;
4. Le fatture, relative alle spese maturate a far data dal2012, devono essere intestate al COMMISSARIO DELEGATO Presidente della Regione Emilia-Romagna, D.L. 74/2012, convertito, con modificazioni, nella L. 122/2012 (C.F. 80062590379), e devono essere trasmesse, in originale, per posta ordinaria, all' Agenzia Regionale in Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna
5. Tutte le fatture devono contenere la seguente dicitura "Eventi sismici maggio 2012; non sono accettate fatture con intestazione diversa o mancanti della predetta dicitura
6. Il pagamento del corrispettivo è effettuato con bonifico bancario, a favore del creditore, presso l' istituto bancario/postale ed il conto corrente/postale dedicato, ai sensi della L. 136/2010 s.m., il cui IBAN è indicato nella documentazione di spesa, di norma entro il termine di 60 giorni dal ricevimento (effettivo) delle singole fatture, previa verifica del prezzo praticato e della regolare esecuzione della prestazione fornita e nei limiti della effettiva disponibilità delle risorse;
7. Il rimborso delle spese maturate fino al2012. è effettuato con le risorse statali gestite tramite la contabilità speciale n. 5694, appositamente accesa a favore del Direttore dell' Agenzia Regionale, ai sensi dell' art. 7 ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile del 22.05.2012 n. 1, stante la disponibilità della stessa;
8. Il rimborso delle spese maturate dal 2012, è effettuato con le risorse statali gestite tramite la contabilità speciale n. 5699, appositamente accesa a favore del Presidente della Regione, in qualità di Commissario delegato, ai sensi dell' art. 6 D.L.74/2012, convertito, con modificazioni, nella L. 122/2012, nei limiti della la disponibilità della stessa.

Art.4 Efficacia contrattone e risoluzione anticipata

1. Il presente contratto ha efficacia da quando è iniziata la sistemazione alloggiativa **sino al 31 ottobre 2012**, e può essere prorogato sino al **31 dicembre 2012**, a discrezione dell' Agenzia Regionale, con nota scritta spedita ai Referenti di Categoria, stante l'ulteriore necessità di fruire di strutture ricettive per ospitare le persone sfollate.
2. E' fatta salva la possibilità delle parti, di **risolvere, in qualsiasi momento**, il presente contratto con **preavviso di almeno 10 giorni, da trasmettersi con nota sottoscritta** (dalla medesima persona che, a suo tempo aveva sottoscritto il presente contratto) **da trasmettersi o tramite posta ordinaria (Agenzia Regionale in Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna) o**

tramite e.mail (mgiammario@regione.emilia-romagna.it) a cura della parte che vi ha interesse

3. E' possibile procedere alla modifica di una o più condizioni previste nel presente contratto previo accordo scritto tra le parti che si perfeziona con la comunicazione della proposta e della relativa accettazione.

Art. 5 Controversie e Foro competente

1. Le controversie, eventualmente insorte in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione dello stesso, sono risolte in via amministrativa o conciliativa.

2. In particolare le parti s'impegnano ad esperire il tentativo di conciliazione, davanti alla C.C.I.A. di Bologna, in base al regolamento adottato dalla stessa, prima di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

3. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Bologna.

Art. 6 Spese di registrazione

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione, a tassa fissa, solo in caso d'uso ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 s.m., a cura e spese della parte che vi ha interesse.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Agenzia di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna Il Direttore _____

Per la struttura ricettiva ospitante _____

Letto, approvato e sottoscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., con particolare riferimento agli artt.:

- 2 (oneri a carico dei gestori delle strutture ricettive)
- 3 (quantificazione degli oneri di spesa)
- 4 (efficacia del contratto e risoluzione anticipata)
- 5 (controversie e Foro competente)

Per la struttura ricettiva ospitante
